

CXXII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA

INDICE.

Disegni di legge:

| | |
|---|-----------|
| Amministrazione ospitaliera di Roma (<i>Approvazione</i>) | Pag. 4393 |
| Maggiori assegnazioni (<i>Approvazione</i>) | 4394 |
| Tacitazione di un credito (<i>Approvazione</i>) | 4396 |
| Infortunati sul lavoro (<i>Seguito della discussione</i>). | |

Oratori:

| | |
|--|------|
| AGNINI | 4411 |
| DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i> | 4408 |
| FUSINATO | 4410 |
| MANNA | 4397 |
| NOCITO | 4404 |
| PERONI | 4396 |
| PRINETTI | 4406 |
| SONNINO | 4399 |

La seduta incomincia alle 10.5.

Approvazione del disegno di legge per autorizzare il Consiglio di Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma.

588

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

« *Articolo unico.* L'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma è autorizzata a cedere a favore dell'Amministrazione degli ospedali di Roma l'annua rendita di lire 200,000 con godimento dal 1° gennaio 1896, mediante consegna di un certificato di rendita pubblica, 4.50 per cento netto, che intestato a nome degli ospedali stessi diventerà di loro proprietà e resterà in perpetuo come dotazione patrimoniale, cessando, dalla stessa data 1° gennaio 1896 il contributo di lire 120,000 annue, che ai termini della legge 9 giugno 1887, n. 4580, il Fondo di beneficenza e religione predetto dovrebbe ancora e fino al compimento del cinquantennio corrispondere all'ospedale di Santo Spirito di Roma.

« Il detto titolo di rendita rimarrà vincolato al pagamento degli interessi e dell'ammortamento del debito preveduto dalla legge 9 giugno 1887, n. 4580 (serie 3^a), sino alla concorrenza delle lire 120 mila contemplate dalla legge stessa. »

Presidente. È aperta la discussione sopra questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96.

Presidente. Viene ora in discussione l'altro disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96.

Si dia lettura del disegno di legge e della tabella annessa.

Miniscalchi, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 30,000 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1895-96, indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96.

Maggiori assegnazioni.

| | |
|---|--------|
| Cap. n. 4. Fitto di locali e canoni d'acqua L. | 960 |
| » 9. Spese di stampa . . . » | 12,000 |
| » 23. Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi di istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali ed ambulanti » | 4,000 |
| » 29. Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario » | 2,000 |

| | |
|--|-------|
| Cap. n. 47. Miniere e cave - indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili, sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere L. | 2,000 |
| » 52. Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori, ispezioni e missioni » | 1,000 |
| » 60. Indennità di viaggio e soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario e fondiario ed al Consiglio della previdenza - Studi diversi sul credito e la previdenza all'interno ed all'estero - Acquisto di pubblicazioni, retribuzioni e compensi ad impiegati di ruolo e straordinari ed altri per lavori speciali e per traduzioni per gli studi medesimi - Medaglie e premi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza » | 2,000 |
| » 67. Concorsi e sussidi alle Camere di commercio ed alle agenzie commerciali italiane all'estero; ai musei commerciali, alle società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani coll'estero; spese per le mostre campionarie ed altre . . . » | 500 |
| Cap. n. 74. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle di traduzioni da lingue estere compiute dal personale del Ministero (di ruolo e straordinario) e da estranei. » | 1,500 |

| | |
|--|------------------|
| Cap. n. 80. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici - Insegnamento degli allievi, spese d'ufficio, di contabilità e di scritturazione per i laboratori centrali. L. | 2,000 |
| » 84. Statistica - Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati » | 2,040 |
| | <u>L. 30,000</u> |

Diminuzioni di stanziamento.

| | |
|--|-------|
| Cap. n. 8. Spese di posta . . . L. | 3,000 |
| » 21. Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura, secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3 ^a . . . » | 5,000 |
| » 37. Boschi - Stipendi, indennità ed assegni . . . » | 3,000 |
| » 38. Insegnamento forestale - Personale » | 2,000 |
| » 39. Spese per il mantenimento dell'istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale. » | 4,000 |
| » 44. Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario . . . » | 2,000 |
| » 51. Meteorologia - Stipendi ed indennità » | 1,000 |
| » 59. Spese per la vigilanza degli istituti di credito fon- | |

| | | |
|---|---|---------------|
| | diario ed agrario, delle società di assicurazione sulla vita e di altri istituti di credito e di previdenza. . . . L. | 2,000 |
| Cap. n. 64. Museo commerciale di Torino - Personale . . . » | | 500 |
| » 73. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale » | | 1,500 |
| » 78. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie - Strumenti, studi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione, riparazione di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici ed imballaggio e trasporto dei detti campioni. » | | 1,000 |
| Cap. n. 82. Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) . . . » | | 1,000 |
| » 83. Statistica - Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità. » | | 3,000 |
| » 97. Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendii ed indennità (Spese fisse) . . . » | | 1,000 |
| | Totale . . . L. | <u>30,000</u> |

Presidente. La discussione è aperta su questo articolo unico di legge.

Nessuno domandando di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 340,000 da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 340,000 da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-96, per la tacitazione di un credito della Società di navigazione generale italiana in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa straordinaria di lire 340,000 per il pagamento della somma dovuta alla Società di navigazione generale italiana, a tacitazione di ogni suo credito in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia, dalla medesima assunto mediante convenzione 5 dicembre 1877.

« A tale effetto la somma predetta verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1895-1896 ad un nuovo capitolo col numero 132 *ter* e con la denominazione: *Spesa derivante dalla tacitazione di un credito della Società di navigazione generale italiana, in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia.* »

Presidente. La discussione è aperta su questo articolo unico di legge.

Nessuno domandando di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli infortuni del lavoro.

Presidente. Viene ora il seguito della discussione del disegno di legge sugli infortuni del lavoro.

Come la Camera ricorda, siamo sempre nella discussione dell'articolo 10.

Do la facoltà di parlare all'onorevole Peroni per isvolgere il suo emendamento che è del seguente tenore:

Al capoverso 5° sostituire:

« Nel caso di morte l'indennità sarà uguale

a quattro salari annui e l'ammontare di questa indennità sarà ripartito fra i componenti la famiglia (entro il 4° grado) dell'operaio assicurato in proporzione del danno da ciascuno di essi risentito.

« Gli interessati alla riscossione si rivolgeranno al tribunale civile del circondario ove avvenne l'infortunio. Il tribunale in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, decreterà caso per caso, *ex aequo et bono*, la ripartizione dell'indennità.

« Se entro quindici giorni dalla data del decreto non sarà presentato reclamo alla Corte d'appello il decreto diventerà definitivo.

« L'indennità non è soggetta alla tassa di registro a titolo di successione.

« I provvedimenti di cui nel presente articolo verranno compiuti senza costo di spesa da parte degli interessati. »

Peroni. L'emendamento, da me proposto, è già stato prima che io lo svolgessi ora, svolto dall'onorevole Fusinato ed accettato dall'onorevole Manna nel susseguente emendamento da lui proposto ed ha avuto benevola accoglienza da altri oratori che mi hanno preceduto.

Io ho proposto questo emendamento, mosso da questa considerazione che, a mio avviso, e lo dico quantunque io non sia avvocato, il concetto della eredità nell'articolo proposto dal ministro e dalla Commissione mi sembra fare a pugni col concetto della indennità.

Secondo l'articolo 10, comma 5°, quello che è indennità devoluta ai danneggiati viene invece ripartita fra gli eredi legittimi, onde è che in pratica avverrà sovente questo caso, che la somma assicurata dovendo ripartirsi secondo le regole delle successioni legittime, non nè arriverà neppure un centesimo a quelli che sono realmente i maggiori danneggiati in seguito all'infortunio mortale.

Mi spiego con un esempio. Supponiamo che il padre di famiglia venga colpito da infortunio sul lavoro e ne muoia, e supponiamo che egli abbia figliuoli anche già in età maggiore, ma contemporaneamente egli sia il sostegno della vecchia madre o del vecchio padre. L'indennità dovrebbe andare ai figliuoli, secondo il criterio dell'articolo della Commissione. La madre od il padre che sono i veri danneggiati perchè a loro viene a mancare d'ora innanzi chi li sosteneva, saranno i

veri danneggiati, e ad essi per legge non ispetterà nemmeno un centesimo della somma assicurata.

Così supponiamo anche un altro caso, quello della moglie che rimane vedova in seguito ad infortunio mortale che abbia colpito il marito. In questo caso essa non potrà per legge avere che l'usufrutto o soltanto parte dell'usufrutto del capitale assicurato, mentre il capitale andrà in mano ai figliuoli. Ora la vera e prima danneggiata sarebbe la moglie vedovata. Domando pertanto se vi sia giustizia nel considerare, come si vuole, la distribuzione della indennità secondo il giure ereditario e non secondo il giure proprio. Vi ha di più. Se dovesse valere il concetto che per quanto ha attinenza coll'indennità, la distribuzione di essa debba farsi secondo il giure ereditario, mi pare che l'operaio potrebbe disporre della metà delle somme da riscuotersi, come egli vuole, a titolo di legittima. Ma in questo caso mi pare che realmente il concetto della indennità ed il concetto della eredità farebbero sempre più a pugni fra loro.

Potendo l'operaio disporre di una parte dell'indennità, egli potrebbe anche lasciarla a chi voglia ed escludere per la sua legittima i futuri danneggiati e suoi successori legittimi.

E prevalendo il concetto *de jure hereditario* l'indennità dovrebbe andar soggetta alla tassa di successione, perchè non ci sarebbe nessuna ragione che questa indennità non debba essere sottoposta agli stessi oneri cui sono sottoposti gli altri lasciti testamentari.

Si consideri poi un'altra circostanza che appoggia le mie vedute: l'articolo 23 primo capoverso parla del modo di determinare la indennità secondo le disposizioni del Codice civile; e l'ultimo capoverso di questo stesso comma in discussione deroga alle regole delle successioni legittime, che vorrebbero devolute in mancanza di eredi, la eredità allo Stato, ed invece la devolve al fondo degli inabili al lavoro.

L'articolo 10 della legge in discussione non prevede i casi cui ho accennato; ed allora che cosa avverrebbe in pratica? Oltre ad altri inconvenienti avverrebbe questo grave fatto, che gli operai dovrebbero pagare una tassa per successione, tassa molto elevata. In questo caso, veda l'onorevole ministro e veda la Commissione se non sarebbe un'ingiustizia

questa di sottoporre i danneggiati ad una spesa rilevante, come sarebbe quella della tassa di successione, di registro ecc. per poter incassare quanto loro spetti pel danno avuto.

Per tali considerazioni io amerei che la Commissione e l'onorevole ministro facessero speciale attenzione all'ultima parte dell'emendamento che ho proposto; cioè che: « L'indennità non sia soggetta alla tassa di registro a titolo di successione e che i provvedimenti di cui nel presente articolo verranno compiuti senza costo di spesa da parte degli interessati. »

Io credo che dopo avere esposto brevemente le ragioni del mio emendamento, la Commissione e l'onorevole ministro vorranno fare buon viso specialmente a quest'ultima parte di esso. Non adotterebbero altro che una misura di giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garlanda.

(Non è presente).

Perde la sua volta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Le ragioni che mi hanno spinto a presentare un emendamento al capoverso 5° dell'articolo 10 sono di tale evidenza da non aver bisogno di molte parole per dimostrarne, più che l'opportunità, la necessità.

Il concetto al quale è ispirato il detto capoverso fu quello di considerare la indennità, nel caso di morte dell'operaio assicurato, come bene ereditario; concetto ancor più accentuato nell'emendamento proposto dall'onorevole Berenini, che parla addirittura di eredi.

A me sembra non possa farsi rientrare l'indennità nei diritti ereditari.

Ciò è stato dimostrato da oratori precedenti, nè io voglio ripetere quanto essi hanno detto. Noterò solo che, lasciando passare il capoverso 5° dell'articolo 10 così come suona nel progetto del Governo e della Commissione, non potrà non dar luogo ad una serie infinita d'inconvenienti. Si disputerà innanzi tutto sulla ammissibilità o meno del diritto di disporre per testamento di siffatta indennità, salva, s'intende, la possibile quota di riserva: sulla natura del diritto del coniuge superstite in concorso di figli legittimi, se di usufrutto, cioè o di piena proprietà, sulla quota *facti* o *iuris* spettante ai fratelli e sorelle unilaterali, ecc.

Insomma, tutte le questioni che ora sorgono in materia di concorso ereditario si riprodurranno per l'assegnazione dell'indennità, tutte aggravate dalla ambigua dizione del progetto, il quale non si limita a rinviare *sic et simpliciter* alle norme sancite dal nostro Codice per le successioni legittime, ma enumera le persone alle quali spetta l'indennità e poi soggiunge *secondo l'ordine*, ecc.

Ed allora per altra via si andrà incontro a quell'inconveniente che oggi si dice derivi dall'applicazione del diritto comune, che cioè la famiglia dell'operaio assicurato abbia tutto il tempo di morir di fame, prima che l'autorità giudiziaria decida.

Erroneo quindi è il concetto e gravi le conseguenze nella pratica applicazione.

L'onorevole Peroni, nel proporre il suo emendamento al capoverso 5°, si è attenuto ad un altro ordine di idee: egli ha considerato l'indennità come la riparazione del danno risentito dai componenti la famiglia dell'operaio assicurato.

Certamente il concetto dell'onorevole Peroni ha una base di verità e di giustizia; ma esso è espresso troppo vagamente ed esce dai limiti entro i quali deve esser contenuto il diritto al risarcimento dei danni.

Innanzi tutto non si comprende che cosa abbia inteso l'onorevole Peroni per componenti la famiglia entro il quarto grado, se, cioè, si riferisca al quarto grado di parentela, o di affinità; e tanto meno si comprende la ragione, perchè egli abbia escluso i figli naturali, anche se legalmente riconosciuti.

Non si eviterebbe infine la disparità di giudizi, lasciando al magistrato il decidere *ex aequo et bono* sulla ripartizione dell'indennità; mentre *optima lex est quae minimum relinquit arbitrio judicis*.

Per me l'indennità, nel caso di morte dell'operaio assicurato, dovrebbe rispondere ad una precisa e determinata funzione: soccorrere quelli che vivevano dei proventi del lavoro dell'operaio assicurato o che in caso di bisogno avrebbero avuto il diritto di ricorrere a lui per essere alimentati. È insomma il concetto degli alimenti al quale bisogna far capo, e ad esso io mi sono ispirato nel formulare il mio emendamento.

Nè per dar forma concreta al mio pensiero, ho sentito il bisogno di modificare radicalmente il capoverso 5°.

E di vero ognuno sa che *ubi emolumen-*

tum successiois, ibi et onus alimentorum; pur mantenendo quindi entro certi limiti l'ordine e le norme stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime, ho dovuto modificare il progetto là dove non ha tenuto conto delle persone, le quali, benchè non abbiano diritto a succedere per legge, hanno per la legge stessa diritto agli alimenti.

Che il progetto escluda dall'indennità i fratelli maggiorenni, i quali possono colle loro braccia procurarsi i mezzi di sussistenza si può ammettere; che escluda le sorelle maggiori di età, anche se nubili, si può tollerare, sebbene per me la esclusione sia ingiustificata: ma che si dimentichi l'articolo 141 del nostro Codice non può perdonarsi: un fratello il quale, *per difetto di corpo e di mente* o per qualsivoglia altra causa non imputabile a sua colpa non possa procacciarsi gli alimenti, dovrebbe essere abbandonato alla completa miseria pur che si ingrossi il fondo speciale.

Questa, per me, è una patente ingiustizia. Nè minore ingiustizia ravviso nella esclusione di altre persone, le quali pure avrebbero per legge diritto agli alimenti, gli affini cioè, nel caso dell'articolo 140, ed i figli naturali, nelle ipotesi previste dall'articolo 193.

È solo in mancanza di queste persone che si può ritenere giusto il versare la indennità al fondo speciale.

Onorevoli colleghi, certamente nessuno dei cultori delle scienze giuridiche e sociali può ignorare la tendenza che sempre più si accentua nel campo del diritto moderno, di assimilare cioè le persone le quali hanno diritto agli alimenti, con quelle che abbiano diritto alla successione legittima, allargando la categoria delle prime e restringendo quella delle seconde.

Or bene, l'emendamento da me proposto non è che un primo passo verso la realizzazione di questa idea, che presto o tardi dovrà trionfare.

È per queste considerazioni che io non posso approvare il capoverso 5° dell'articolo 10, il quale, del resto, mostra come non avesse torto l'onorevole Riccardo Luzzatto, nel lamentare che il presente disegno di legge non sia stato sufficientemente studiato dal lato giuridico.

È inutile illudersi; il progetto sottoposto al nostro esame toglie agli operai quei maggiori vantaggi che loro assicurava il diritto comune.

È così che si spiega la guerra mossa contro l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Bonacci, il quale, del resto, trova un precedente nella nostra legislazione nell'articolo 438 del Codice di commercio, appunto in materia di assicurazione; guerra tanto più ingiustificata quando si osservi che l'onorevole Bonacci, anziché allargare, restringe i limiti della responsabilità secondo il diritto comune.

L'onorevole Bonacci infatti parla di colpa grave: ora si sa che in materia di colpa aquiliana, e noi siamo appunto in questo caso, non è a parlare di graduabilità, possibile solo nella colpa contrattuale.

In lege Aquilia et levissima culpa venit, diceva Ulpiano, tanto calunniato dagli oppositori all'emendamento dell'onorevole Bonacci.

L'onorevole relatore della Commissione ha negato la distinzione della colpa in grave e lieve, ed ha ragione in materia di colpa extracontrattuale; ma, per essere conseguente, egli avrebbe dovuto accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bonacci, insistendo solo a che vi fosse cancellata la parola *grave*, ed io credo che l'onorevole Bonacci avrebbe molto volentieri acconsentito.

L'onorevole Bonacci è stato costretto a parlare solo di colpa grave, per l'intento cui mirava, quello, cioè, di rendere meno funesti, per quanto era possibile, gl'inconvenienti derivanti dall'approvazione pura e semplice del presente disegno di legge, il quale esclude la responsabilità, anche se derivante da dolo.

L'emendamento dell'onorevole Bonacci è in sostanza una transazione che si legittima pel santo scopo che l'ha suggerita. Quella che non si spiega è la transazione proposta dal Governo e dalla Commissione; essa infatti è nulla, ingiusta ed immorale. È nulla, perchè, come ha dimostrato l'onorevole Rossi Milano, manca la controprestazione da parte dell'industriale, il quale ha lo stretto dovere di risarcire i danni derivanti dall'infortunio casuale; è ingiusta, perchè non vi è proporzione fra l'*aliquid datum* o *retentum* da parte dei transigenti; è immorale, perchè un patto *ne culpa lata proastetur* è *contra bonos mores*. Si tratta di colpa futura: esula perciò l'ipotesi dell'articolo 1766 a torto invocato dagli oppositori.

La transazione proposta dalla Commissione quindi non solo urta contro l'*alterum non laedere*, come ben diceva l'onorevole Bo-

nacci, non solo offende il *suum cuique tribuere*, ricordato dall'onorevole Rossi Milano, ma viola anche l'*honeste vivere*, giacchè questo i romani hanno voluto significare ponendolo primo fra i tre precetti del dritto: è assurdo immaginare un diritto immorale.

Ora io non credo che la Camera italiana possa approvare una legge la quale manomette apertamente tutti i precetti del diritto, a noi tramandati dalla sapienza romana.

Egli è vero che, per le mutate condizioni sociali, non sia sempre lecito ricorrere al diritto romano; ma quando col presente disegno di legge, il quale dovrebbe averé unicamente per iscopo di favorire gl'interessi degli operai, si vuole escludere non solo la colpa, ma anche il dolo, allora io preferisco di rimanere in compagnia di Ulpiano, il quale a circa diciassette secoli di distanza professava un'opinione certo più liberale.

La persuasione quindi che il mio emendamento e quello proposto dall'onorevole Bonacci sono necessari a che la legge risponda al suo vero concetto, mi costringe a dichiarare che, qualora essi non fossero approvati, io dovrei votar contro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Mi permetta la Camera di aggiungere poche considerazioni a quelle svolte dai precedenti oratori in favore dello emendamento dell'onorevole Bonacci.

La Camera mi sia indulgente se intervengo nella discussione di questo argomento degli infortuni del lavoro, al quale mi lega il ricordo dei miei più antichi precedenti parlamentari.

Il mio primo discorso in quest'Aula, nel 1880, lo feci appunto per isvolgere un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, su questa materia.

Il socialismo di cui hanno parlato molti oratori pro e contro, c'entra per poco in questa legge.

Si tratta qui di seguire con la legislazione gli svolgimenti degli istituti economici della società moderna, non per scuotere le basi della società stessa, come vorrebbero molti socialisti, bensì per rafforzarle.

L'azione poi di queste leggi che mirano alla pacificazione sociale, deve esser doppia: riparatrice dei danni che provengono dagli infortuni e preventrice contro di questi e le loro cause.

In quanto si tratta della riparazione dei danni, certamente questa legge segna un progresso, ottenendo risultati a favore degli operai a cui nessuna legge precedente ha nemmeno mirato.

Questo è certo, ma per effetto degli articoli 10 e 23 essa legge potrebbe anche esercitare un'azione nociva in quanto potrebbe diminuire l'azione preventiva della responsabilità personale nello evitare gl'infortuni.

Dunque, non solo a riparare ai danni, dobbiamo provvedere, ma e più specialmente ad evitare gli infortuni dev'essere diretta la legge.

E questa azione preventiva si può ottenere con due metodi: 1° con quello della regolamentazione, ed a questo mirano i primi articoli della legge disponendo tutte le cautele che si debbono imporre alle industrie per evitare gli infortuni e così diminuirne il numero; 2° con un mezzo più vago, più indeterminato ma forse più costantemente efficace, ed è quello della responsabilità personale di chi fu cagione del danno, responsabilità che è sanzionata già oggi nel diritto comune, e a cui si appella l'emendamento dell'onorevole Bonacci.

Dobbiamo badare a che per effetto di questa legge non venga mai ad affievolirsi l'attività dell'industriale e dei suoi mandatari nell'esercitare una costante sorveglianza sull'andamento dei lavori.

Io temo che i sostenitori di questa legge, di cui riconosco certo tutte le buone intenzioni, si fidino un po' troppo dell'azione preventiva dei regolamenti e della efficacia delle ispezioni per far rispettare i regolamenti.

Essi hanno forse sempre in mente le grandi industrie manifatturiere, che però in Italia non hanno quell'importanza e quell'universalità che hanno negli altri paesi, dove sono esse che suscitano maggiormente la questione degli infortuni nel lavoro.

In Italia invece la grande industria manifatturiera è ristretta a poche Provincie, e là la legge è forse anche meno necessaria poichè anche senza l'intervento del legislatore si potrebbero ottenere per iniziativa spontanea degli industriali e per l'azione dell'opinione pubblica, gli stessi effetti che si aspettano dalla legge.

La legge quindi deve da noi considerarsi specialmente nella sua azione di fronte alle

varie industrie in genere, e specialmente all'industria delle costruzioni.

E notate che, parlando di quest'ultima, non alludo soltanto alla grande industria edilizia dei centri maggiori, ma anche alle costruzioni ordinarie che si fanno dovunque, specie nei piccoli luoghi, dove si corrono gli stessi rischi. (*Bene!*)

Zavattari. Già, coi cottimisti.

Sonnino Sidney. Ora non si può coi regolamenti tener sempre dietro a tutti gli svolgimenti delle industrie; vi è una quantità di industrie nuove (per esempio, quella della trasmissione della energia elettrica) dove l'azione personale del sorvegliante assume un'importanza sempre maggiore. Le industrie con grandi impianti e complicati macchinari, molto spesso con un semplice congegno riescono a tutelare la vita degli operai contro un determinato pericolo; ma in tante altre industrie è solo la sorveglianza personale, tecnica, continua ed assidua che può salvaguardare i lavoranti, ed è appunto in esse che la regolamentazione riesce meno efficace; mentre ha grande valore il senso della responsabilità personale, sia pure indeterminata, del direttore o del sorvegliante tecnico.

Vi è poi la piccola industria delle costruzioni nei centri minori, cui ho accennato. Ognuno di noi avrà veduto come purtroppo anche nei paesi di campagna avvengano infortuni dipendenti da imprudenze, o da difetti nella costruzione dei ponti, nella solidità dei ripari, ecc.

Ebbene, se noi vogliamo fare dei regolamenti troppo larghi, che abbraccino tutte le precauzioni necessarie ed immaginabili, essi nella maggior parte dei casi, e principalmente nei luoghi piccoli, non si potranno osservare; se invece vogliamo fare un regolamento che si riferisca a tutte le gradazioni dell'industria costruttrice, e possa universalmente rispettarsi, esso diminuirà le garanzie attuali: perchè tutti gli industriali maggiori si ridurranno a quel che soltanto chiede il regolamento, e si risparmieranno quelle cautele che oggi prendono spontaneamente, sostituendo ed esse la spesa della assicurazione.

Quindi, l'azione della legge avrebbe un effetto contrario a quello cui mirano certo coloro che la sostengono.

Il solo principio del possibile regresso della Società assicuratrice, nei casi di dolo

o d'inosservanza di regolamento (articolo 23), non è abbastanza efficace, nel senso che ho accennato. Prima di tutto le Società assicuratrici hanno interesse ad attirarsi la clientela degli industriali, col non vessare. Accade, in questo caso, quel che accade per gli incendi: le Società non vanno a far troppe ricerche del come è accaduto l'incendio; conviene loro di non valersi di questa azione di regresso, pur di non iscoraggiare gli assicuratori, e di attirarli a sé. Dunque il solo regresso non tutela sufficientemente.

Vi sono, poi, o si possono immaginare casi (io non mi sento molto competente in fatto d'industrie; ma chiunque conosca qualche industria speciale, credo che possa immaginare casi di questo genere) in cui l'industriale, scartando anche il supposto di vero dolo, che del resto è molto difficile ad accertare, pur vedendo che c'è un gravissimo pericolo di infortunio, pur conoscendo che egli corre il rischio grave di dover pagare eventualmente, per regresso, una somma abbastanza forte all'Istituto assicuratore, corra volentieri il rischio, per salvarsi da un danno immediato, che risentirebbe se dovesse sospendere il lavoro, ispegnere i fuochi, attendere nuove macchine, ecc.; insomma l'industriale corre scientemente il rischio, e senza che si possa provare che ci sia in parte il dolo.

Eppoi l'effetto principale del riporre l'unica azione preventiva della legge nei regolamenti, qual'è? E qui parlo anche un'po' per quell'interesse che ho per la finanza pubblica. L'effetto è di rendere necessarie le ispezioni continue, e quindi l'aumento degli impiegati, e degli stanziamenti in bilancio; poichè tutti questi salmi finiscono sempre con la gloria dell'aumento degli ispettori, e degli impiegati.

Io non credo si possa, come ha sostenuto qualcuno, equiparare il caso di colpa dell'operaio con la colpa dell'industriale.

L'onorevole Campi diceva che nella punizione della colpa non vi è nulla di morale, ma il concetto politico della difesa sociale.

Io credo che egli abbia perfettamente ragione.

Se fosse altrimenti; se ci fosse l'idea morale, si dovrebbe equiparare la colpa dell'operaio con quella dell'industriale. Siamo d'accordo. Ma dal punto di vista della prevenzione, della tutela sociale, la distinzione

si deve fare, perchè questa legge deve essere politica, di difesa sociale, oltrechè legge riparatrice dei danni individuali.

Difatti se noi comprendiamo nell'assicurazione la colpa dell'operaio, noi non per questo faciliteremo gl'infortuni, o diminuiremo nell'operaio l'azione preventiva della responsabilità, in quanto che egli è, nell'ipotesi, il primo a soffrire dall'infortunio; onde non resta diminuita praticamente l'azione preventiva della legge col comprendere nell'assicurazione anche la colpa dell'operaio. Ma se invece voi comprenderete nell'assicurazione la colpa grave dell'industriale, esentandolo da ogni responsabilità per fatto di questa colpa, voi effettivamente togliete a lui un grande incentivo ad esercitare, se non l'ordinaria, certo la straordinaria sorveglianza, che oggi esercita, perchè sa di essere responsabile e passibile di pene, indeterminate sì, ma possibilmente gravi.

Non vi è poi quella necessaria dipendenza che alcuni vollero riscontrare tra il principio della comune solidarietà, direi, di tutti gli industriali nel riparare i danni che possono avvenire per caso fortuito (principio che non è nuovo, ma è rinforzato nella legge attuale) e il volere esentare il colpevole dalle conseguenze della sua colpa.

Non vedo assolutamente la logica necessità di questa specie di compenso. Infatti io, industriale, posso associarmi con tutti gli altri industriali per garantire all'operaio la riparazione di danni eventuali che può soffrire in caso d'infortunio; posso fare una specie di assicurazione tontinaria nella quale ognuno paga un tanto, perchè dopo avvenuto un danno la spesa non schiacci uno solo. Ma questo non vuol dire che io debba esentare, o contribuire ad esentare dalle conseguenze della sua colpa chi sia colpevole.

Dobbiamo pur badare di non creare con la nostra legge un interesse speciale per gli operai che il loro principale non abbia soddisfatto al suo dovere di assicurazione, anzichè aver obbedito alle prescrizioni della legge.

Ho sentito dire che praticamente non è possibile far distinzione tra colpa grave e colpa lieve, che il Codice non la fa, e che praticamente non può parlarsi che di colpa in genere o di dolo. Ora io non sono giurista e non voglio entrare in disquisizioni giuridiche; ma il senso comune mi dice che non

è più difficile la distinzione fra la colpa grave e la lieve di quel che non sia talvolta quella tra il dolo e la colpa gravissima o tra la colpa lieve e il caso fortuito.

La colpa non ammette l'intenzione di nuocere, che è insita nel concetto del dolo; ma voi, senza l'intenzione precisa di nuocere, potete fare una cosa che sapete dovere o potere probabilmente nuocere, e se questa probabilità è grande ed è conosciuta, avete là un elemento che rende difficile la distinzione almeno fra colpa gravissima e dolo, avete là una specie di dolo generico e indeterminato che non è il dolo di cui parla la legge.

Così pure è difficile distinguere praticamente fra colpa lieve o caso fortuito; teoricamente il caso fortuito è quasi sempre prevedibile come possibilità, se non come probabilità; la distinzione la fanno caso per caso i magistrati, appoggiandosi agli elementi di fatto.

Un caso, per esempio, che accada una volta sopra ogni dieci milioni di casi, apparirà effetto del caso fortuito; se invece accade sopra diecimila apparirà colpa lieve; se accadrà una volta sopra dieci apparirà colpa grave. Ma una linea netta, assoluta di demarcazione tra questi vari gradi di prevedibilità, di possibilità o di probabilità non c'è; i giuristi possono dire quello che vogliono; (*Oh! oh!*) non è che il magistrato, ripeto, che può stabilire caso per caso se si tratti di colpa grave o lieve o di caso fortuito, secondo il senso di equità ed anche un po' di difesa sociale.

Del resto, se non erro, gli attuali istituti di assicurazione fanno speciali assicurazioni per le straordinarie indennità da pagarsi nei casi di colpa, facendo pagare all'assicurato un premio maggiore; e l'emendamento dell'onorevole Bonacci non chiede se non che si continui a fare quello che già si fa; non esclude cioè che si possa garantire l'operaio dalle conseguenze della colpa grave accordandogli quella maggiore indennità che gli può venire col diritto vigente senza per questo togliere l'azione preventiva della legge; poichè non è abolito il regresso eventuale, in caso di colpa grave, contro il singolo industriale.

E poi veniamo all'applicazione pratica della legge. Ci vorrà certo un tempo non breve prima che sieno fatti tutti questi re-

golamenti per le varie industrie; e di più bisogna pensare che ci sono delle industrie le quali si trasformano, e per le quali occorreranno continuamente dei regolamenti nuovi.

Ora nel periodo intermedio, in cui l'industriale paga il suo premio, ma il regolamento non è stato ancora compilato o riformato, come determinerete la colpa che ammetta secondo il vostro articolo 23 il regresso della società assicuratrice contro l'industriale?

Dunque, fino a che non è fatto quel nuovo regolamento, non c'è l'azione preventiva che voi dite abbastanza assicurata dal regresso ammesso nell'articolo 23, pei casi di inosservanza del regolamento.

E questa è cosa che si verificherà ogni giorno con la trasformazione continua delle industrie, perchè bisognerà sempre rifare i regolamenti se volete che sieno veramente efficaci e pratici.

Io faccio una distinzione fra il principio che si stabilisce con l'articolo 10 e quello dell'articolo 23, cioè tra quello che determina e limita i diritti dell'operaio e la responsabilità dell'industriale di fronte al lavorante, e l'altro del regresso della Società contro l'industriale per l'indennità pagata.

Quello che importa, non è tanto che ci sia o non ci sia questo regresso, poichè qui noi non intendiamo di garantire le Società, che possono nella valutazione dei premi compensarsi di qualunque rischio, ma intendiamo di garantire gli operai.

Io potrei quindi ammettere che si discutesse sul dare o non dare il regresso alle Società di fronte all'industriale, purchè si mantenga fermo questo principio, che l'operaio non abbia a perdere per effetto di questa legge ciò che oggi possiede, cioè quella maggiore indennità, sia pure indeterminata, che egli può avere oggi in compenso dell'infortunio cagionato da colpa, e d'altro canto che chi impiega il lavoro altrui abbia una qualche responsabilità, sia pure indeterminata, nei casi di colpa grave e di dolo, perchè appunto in questo principio della responsabilità indeterminata sta l'azione preventiva contro l'infortunio.

Facciamo il caso pratico. Oggi abbiamo 129 a 130 mila operai che sono assicurati e che nei casi di colpa grave o di dolo, potrebbero eventualmente, in certi casi, in date condizioni, avere un'indennità anche maggiore di quella che verrebbe loro dalla sola assicu-

razione. Ora, a questi 130 mila operai, la legge che discutiamo produce un danno, in quanto toglie loro un diritto che ora hanno.

L'obiezione che si fa all'emendamento dell'onorevole Bonacci e che più impressiona è questa: badate, voi esponete gl'industriali a tutti quei pericoli di ricatto da parte di azzecagarbugli che si offriranno agli operai, tanto per far causa all'industriale e per carpirgli qualche cosa, anche nei casi in cui veramente non ci sia colpa grave; quindi col rendere possibili tutte queste liti contro gli industriali, voi mettete questi in una situazione non giusta.

Ma l'emendamento dell'onorevole Bonacci non toglie la possibilità che specialmente i grandi industriali si colleghino fra loro in sindacati, che con l'aiuto o no di una Società assicuratrice, garantiscano l'operaio della maggior somma che eventualmente possa essergli pagata per colpa grave o per dolo di uno dei soci; libero poi il sindacato di esercitare o no il regresso di fronte al singolo industriale quando ci siano veramente dei casi, dirò, scandalosi di colpa.

Che cosa accadrà in questo supposto? Trattandosi di Istituti potenti, essi non avranno più a temere quella specie di minaccia dei singoli causidici, perchè rappresentando una grande forza finanziaria, potranno difendersi contro chiunque, con avvocati di prim'ordine, ed all'operaio resta egualmente garantito il beneficio della maggiore possibile indennità che possa avere in virtù dell'attuale diritto comune.

Si avrebbe, senza alcun danno per l'operaio, una forma di assicurazione mutua degli industriali contro i pericoli e le minacce delle liti ingiuste e provocate da una speculazione di ricatto; e ciononostante rimarrebbe viva l'azione preventiva, l'azione di difesa sociale della legge, in quanto che non è tolto nei casi, dove veramente risulti una colpa grave o dolo, il regresso del sindacato contro il singolo industriale, che abbia fallito ai suoi doveri.

Ho sentito stamane parlare molto di un emendamento, da proporsi, se non erro, dall'onorevole Nocito, col quale verrebbe fissato il doppio della indennità solita, come dovuta in caso di colpa grave, e ciò a carico dell'industriale colpevole; purchè la prova della colpa risulti da sentenza passata in giudicato, portante pena di detenzione maggiore

di un anno in caso di morte, e di sei mesi in caso di inabilità.

Ora io, francamente, non saprei approvare una soluzione di questo genere, che credo sarebbe molto più pericolosa dell'emendamento Bonacci che si appellava al solo diritto comune.

Prima di tutto si valuta, credo, a circa 7000 lire il capitale, che rappresenta l'indennità media...

Zavattari. 6000.

Sonnino Sidney... siano pure 6000, e ciò per ogni operaio. In alcuni casi il raddoppiamento voluto dall'onorevole Nocito, a carico del colpevole, si dovrebbe moltiplicare per 10, per 15, per 20 e forse più; e ciò equivarrebbe a rovinare senz'altro l'industria, vale a dire finirà per mettere nella strada tutti gli operai, che non han patito l'infortunio, perchè il proprietario chiuderà la fabbrica.

Questo non è lo scopo, a cui dobbiamo mirare. E poi credo non sia giusto, non sia equo il fissare che l'indennità, in caso di colpa grave, debba essere sempre doppia di quella ordinaria.

Che si dicesse che può andare fino al doppio lo capirei; ma che si determini *a priori* che debba essere il doppio non lo ammetto, perchè allora si che avrete sempre liti senza fine, non solo, ma avrete tutta una opinione pubblica, tutto un ambiente, che cercherà di far condannare l'industriale, nel caritatevole intento di assicurare una maggiore indennità agli operai o alle loro famiglie; e ciò perchè la condizione dell'operaio migliorerebbe, ai termini dell'emendamento Nocito, da uno a due secondo che l'industriale fosse o non fosse condannato.

Ora col diritto comune non è mica sempre provato che l'operaio possa avere dall'industriale un'indennità maggiore di quella che avrebbe con la presente legge.

Quindi in molti casi oggi l'operaio non avrebbe nessun interesse a provocare la lite.

Voi invece non fareste che aumentare le liti e i tentativi di provare che c'è stata colpa grave, anche quando non c'è stata.

Nei piccoli luoghi la pressione dell'ambiente può essere tale da rendere vana la speranza di ottenere delle testimonianze sincere della verità, quando questa militi a favore dell'industriale.

Eppoi se la formola sta come l'ho riferita

ci sarebbe una disposizione che mi pare strana.

Ripeto: io non sono giurista, ma faccio un caso. Supponete la colpa grave, e supponete la morte dell'operaio. Credo che sia possibile anche una sentenza, date certe circostanze, che condanni a soli 9 mesi l'industriale. Ora dato l'emendamento com'è proposto, l'industriale condannato a 9 mesi ha interesse che l'operaio muoia, perchè se no paga il doppio, mentre data la morte non pagherebbe nulla, poichè la sua condanna non arriva al limite minimo di un anno. (*Sì ride*).

Questo risulta dall'emendamento che mi hanno mostrato, il quale dice:

« La prova della colpa deve risultare da sentenza passata in cosa giudicata portante pena maggiore di un anno in caso di morte, maggiore di 6 mesi in caso d'inabilità. »

E non si potrebbe nemmeno correggere questo emendamento, come ho sentito proporre da qualcuno, ammettendo l'assicurazione presso un Istituto della raddoppiata spesa per colpa grave, con rinuncia dell'Istituto al regresso contro l'industriale.

No, perchè allora cadrete in altro pericolo, quello che in tutti i casi d'infortunio l'industriale sia pressato dei suoi operai, sia mosso dalla pietà sua verso questi operai ad ammettere che egli veramente ha avuto la colpa grave; sicchè egli diventerà alleato degli operai contro l'Istituto assicuratore dal quale non temerebbe nulla e al quale ha sempre pagato il suo premio, e ciò per ottenere che l'Istituto stesso paghi il doppio di quello che pagherebbe altrimenti. Voi entrereste così in un'altra serie di guai.

Il male viene dal voler uscire dal diritto comune.

Quindi credo che la cosa tra tutte la meno pericolosa e che raggiungerebbe i due fini che si propone la legge, di riparare al danno degl'infortuni e di diminuirne la frequenza, consista nel primo emendamento proposto dall'onorevole Bonacci, perchè appunto nella sua indeterminatezza pone riparo ai pericoli che si possono prevedere e non sanziona degli assurdi, come credo che si farebbe con gli altri emendamenti.

L'emendamento Bonacci a cui fo adesione è il primo da lui proposto, giacchè mi si dice che egli lo avrebbe ora modificato. Esso diceva così:

« Ove l'infortunio avvenga per dolo o colpa grave dei capi o esercenti industrie o di coloro che essi preposero alla direzione o sorveglianza del lavoro, i danneggiati o i loro aventi diritto avranno diritto alle indennità loro dovute a termini del diritto comune sotto deduzione di ciò che avessero avuto dalle Società di assicurazione. »

Presidente. Prima di procedere oltre, devo annunziare alla Camera che è stato presentato un nuovo emendamento, del quale do lettura, essendo esso firmato da oltre dieci deputati. L'emendamento è del seguente tenore: « Quando l'infortunio avvenga per colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria o di coloro che egli prepone alla sorveglianza del lavoro, le indennità indicate nella presente legge sono raddoppiate. L'indennità supplementare è a carico delle persone civilmente responsabili. Il giudice, nella sentenza penale, pronunzia la condanna alla indennità supplementare nel caso di colpa grave. Firmati Nocito, Pansini, Bonacci, Stelluti-Scala, Cavallotti, Pais, Rossi, Lacava, Costa Andrea, Manna, Gui. »

L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

Lacava. Signor presidente, io lascio ben volentieri all'onorevole Nocito la facoltà di svolgere l'emendamento che ho firmato anch'io. Sono però ben lieto di aver udito l'onorevole Sonnino entrare nell'ordine d'idee della colpa grave e delle responsabilità che da essa dipendono.

Presidente. Onorevole Nocito, le do facoltà di parlare, come l'ho data ad altri colleghi, soltanto per lo svolgimento dell'emendamento presentato.

Nocito. Come la Camera sa, io avevo proposto un articolo aggiuntivo, il quale variava di poco da quello dell'onorevole Bonacci; variava nel senso, che nell'emendamento Bonacci si ammetteva la colpa grave, ed io consideravo la convenienza di applicare il diritto comune anche per danno proveniente dalla colpa lieve. Intendevo con ciò conciliare col beneficio della legge comune il beneficio di questa legge speciale, che costituisce il diritto nuovo dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi professionali, ai quali ora non provvede il Codice civile.

Non tutto però si può ottenere, e per godere del rifacimento del danno proveniente dal rischio professionale contemplato dalla prima parte importantissima della legge in

esame, la quale sarà di gran sollievo agli infortuni degli operai, bisogna in qualche modo transigere sopra la rigorosa applicazione del diritto comune, per ciò che riguarda gli infortuni provenienti da colpa. E in questo senso di pace, di transazione cogli avversari, che, noi abbiamo creduto opportuno di proporre un nuovo emendamento, il quale considera soltanto il caso della colpa grave. Il che importa, che, per ciò che riguarda il dolo resta il diritto comune, come aveva già stabilito la Commissione. Diciamo colpa grave e non diciamo dolo; perchè i casi di dolo vero e proprio del padrone, cioè della *voluntas sceleris*, o della volontà di far accadere l'infortunio, sono casi assolutamente rari, per non dire impossibili.

Abbiamo esclusa la colpa lieve, giacchè sebbene questa non sia esclusa dal Codice penale nelle lesioni colpose e nell'omicidio colposo, essa però in via di fatto difficilmente si può distinguere dal caso fortuito e dal rischio professionale. Siamo quindi rimasti nel solo tema della colpa grave.

L'onorevole Sonnino ha fatto una serie di osservazioni, le quali potrebbero anche colpire il nuovo emendamento da noi proposto, sebbene molte altre si riferiscano ad un emendamento che è rimasto in progetto e che è molto diverso da quello che oggi si propone. L'onorevole Sonnino dice, per esempio: Come fate a parlarvi di colpa, quando questa dovrà dipendere dalla osservanza dei regolamenti, che non ci sono, o che debbono aspettare molto tempo prima di essere compilati?

Evidentemente, questo rimprovero non può toccare il nostro articolo aggiuntivo, perchè noi parliamo di colpa grave in genere, sia che essa risulti dall'inosservanza dei regolamenti, se ci sono, sia che essa risulti dalla inosservanza di quelle ordinarie comuni precauzioni che deve prendere qualunque padrone per prevenire gl'infortuni nel suo opificio o nella sua fabbrica.

Inoltre per quanto ho potuto apprendere dal discorso dell'onorevole Sonnino, mi pare che egli vorrebbe eliminare dalla nuova legge l'azione di regresso. Quest'azione però non si può sopprimere perchè l'Istituto assicurante, il quale paga una somma a titolo d'indennità, sia pur doppia, deve avere il diritto di rivolgersi contro il colpevole, cioè a dire contro il capo dell'opificio che ha dato luogo all'infortunio con la colpa sua.

Nel sistema del Ministero e in quello della Commissione viene stabilito che il di più, che avrebbe preso l'Istituto nella sua azione di regresso contro il padrone sarebbe andato a beneficio degli operai offesi nel caso di dolo od inosservanza di regolamenti. Con la nostra proposta questa disposizione verrebbe ad essere eliminata, per ciò che riguarda il diritto dell'operaio all'indennità integrale in caso di colpa, perchè si stabilisce un diritto alla indennità supplementare, e così viene ad essere migliorata la condizione dei padroni responsabili del danno.

Si è fatto osservare che questo nuovo sistema oggi proposto produrrebbe un grave danno a tutti quegli operai che oggi sono assicurati volontariamente, ai quali spetta tutta l'indennità liquidata nei modi comuni in caso di dolo o d'inosservanza di regolamenti.

È facile però rispondere, che il sistema dell'assicurazione volontaria viene in gran parte a cessare col sistema dell'assicurazione obbligatoria, e che in ogni caso questo beneficio del diritto comune in caso di dolo rimane invariato.

Resta solo la differenza pei casi d'infortunio proveniente da colpa, giacchè col sistema del Governo non ogni caso di colpa dà luogo all'indennità completa del danno; ma il nostro emendamento mentre completa il sistema, che la colpa non sia confusa col rischio professionale o col caso fortuito, non invoca pei casi di colpa la legge comune, ma chiede solo il doppio della somma stabilita pei primi.

Nè si dica, come ha detto l'onorevole Sonnino, che questo sistema di una indennità fissa sarebbe un'ingiustizia, perchè in alcuni casi, il danno potrebbe essere maggiore e, in altri, minore di quella indennità stabilita dalla legge comune.

Dirò come questo, che si chiama vizio, non è, in sostanza, che il sistema dello stesso schema della legge, dappoichè le assicurazioni contro i rischi professionali sono precisamente fondate sopra indennità fisse, sia che il danno proveniente dal rischio professionale sia un danno pari a quello che fu realmente prodotto, ovvero sia un danno inferiore. È un sistema di sicurtà e di pace, al quale dall'una parte e dall'altra si sacrifica qualche cosa.

Noi non facciamo, con questo emenda-

mento, se non che continuare nel sistema della legge e quindi stabilire anche un'indennità fissa per il caso degl'infortuni provenienti da colpa grave. Il nostro emendamento inoltre salva, diciamo così, le ragioni della giustizia, perchè con esso non si toglie all'operaio il dritto di potere guardare i propri interessi, costituendosi parte civile in un giudizio penale, e quindi di dimostrare che la colpa fu grave, come al padrone è dato di dimostrare il caso fortuito od il rischio professionale. Del resto questo giudizio intorno alla colpa grave dipenderà dal criterio del magistrato, il quale avendo in mano tutte le prove che si sono svolte dinanzi a lui è più che ogni altro in condizione di valutare se questa colpa sia il risultato di una violazione dell'ordinaria diligenza che deve adoperare il buon padre di famiglia, per usare i termini dell'antico diritto, cioè se la colpa sia grave, ovvero risulta dalla violazione di quei precetti d'una diligenza speciale ed eccezionale che costituiscono la colpa lieve.

Non si possono stabilire criteri aprioristici intorno alla gravità della colpa, giacchè essa risulterà sempre da un giudizio di fatto individuale che varia caso per caso, e dipende da un cumulo di circostanze che non possono essere prefinite e prestabilite dalla legge, e quindi devono essenzialmente essere abbandonate al criterio del giudice del fatto. Io non comprendo poi perchè si debba temere questo dibattito giudiziario intorno alla gravità della colpa, quando dalla discussione scaturisce la verità.

L'operaio avrà tutto il diritto di difendere i propri interessi come l'industriale potrà difendere i suoi. Nè è il caso di pensare a interventi di difensori più o meno abili, perchè se difensori bravi staranno per caso dalla parte degli operai che sono poveri; valorosi patroni staranno però sempre dalla parte degli industriali che sono ricchi. Abbandonare dall'altro canto al Pubblico Ministero l'azione penale in questo caso senza il sussidio della parte civile sarebbe una derogazione ai principî del diritto comune che non è assolutamente giustificata. Voi con l'opposto sistema non toglierete mai il sospetto che abbiate voluto allontanare l'operaio leso dall'arena giudiziaria per imporgli una sentenza *inaudita parte*, e per privarlo del diritto che appartiene a qualunque parte civile, di cooperare allo svolgimento del giudizio. Io dun-

que non credo si possano fare osservazioni ulteriori alla indennità supplementare a carico della persona civilmente responsabile.

Il giudice nella sentenza penale pronunzierà la condanna alla indennità supplementare nel caso di colpa grave. Così se non saremo riesciti ad unire completamente i vantaggi che nascono dalla legge speciale nuova con quelli provenienti dalla legge generale comune oggi imperante, se non altro non avremo costituito un dissidio fra il diritto speciale ed il diritto comune. Abbiamo insomma col proposto emendamento fatta anche noi una transazione, come fanno gli operai colle assicurazioni obbligatorie contro i rischi, fra la legge comune e la legge speciale, sperando che il progressivo svolgimento della legislazione sociale possa portare altre perfezioni.

Ma frattanto non sacrifichiamo il bene al meglio; ed è perciò che ho rinunciato al mio articolo aggiuntivo, e mi auguro che tutti coloro, che sostanzialmente convengono con me nel concetto dell'impero del diritto comune, faranno altrettanto. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io vorrei esporre assai brevemente il concetto che ho di questa legge, e vorrei esporlo tanto più dopo alcune parole pronunziate da varî oratori, le quali vorrebbero dare a questa legge un concetto, non so se esatto o errato, ma certamente affatto opposto a quello che ne ho io. Per me questa legge, se ha una ragione d'essere, è in quanto essa è una legge di semplificazione e di pacificazione. Se non ottiene questi risultati, non vedo la ragione per cui noi dobbiamo abbandonare il diritto comune.

Ora, perchè questa legge sia legge di semplificazione e di pacificazione, occorre innanzitutto determinare quali sono i casi che, nelle condizioni presenti, danno luogo a lotte ed a complicazioni.

Quali sono questi casi? Presentemente gli inconvenienti maggiormente deplorati da industriali e da operai, sono questi: 1° nell'infortunio dovuto al caso fortuito l'operaio non riceve nulla; 2° nell'infortunio dovuto a colpa di un *contremaître*, di un direttore o di una delle persone preposte all'andamento del lavoro, l'industriale ha sulle spalle, per fatto non proprio e per colpa non sua, una responsabilità i cui limiti sono abbandono-

nati al giudizio del magistrato, e caso per caso sono variabili secondo la natura del caso stesso e secondo l'apprezzamento del giudice; 3° poichè nel diritto vigente non si dà luogo ad indennità se non quando interviene una condanna per colpa grave o per dolo, così ne viene una ricerca affannosa per provare che a carico dell'industriale e dei suoi subalterni esiste questa colpa e si può far luogo alla condanna su cui poi basare la domanda d'indennità civile.

Quarto ed ultimo inconveniente è che su questo stato di cose viene ad innestarsi un cumulo di rancori e di passioni che, alla loro volta, è sfruttato da coloro che, per illusione o per cattiveria, su questo cumulo di rancori e di passioni intendono edificare la loro fortuna politica o personale.

Questi sono gli inconvenienti cui dobbiamo provvedere; ora, se la legge provvede in tutto od in parte ad essi, è utile farla e facciamo, ed allora non sarà una legge nè contro gli industriali nè contro gli operai, ma sarà una legge di semplificazione e di pacificazione sociale; se essa non provvede nè in tutto nè in parte ad alcuno di questi inconvenienti è inutile che noi continuiamo a perdere il nostro tempo, trascurando altri importanti argomenti.

Ora che cosa dovrebbe stabilire la legge? Io sono convinto (l'ho già detto e lo ripeto brevemente) che, nell'infortunio dovuto a caso fortuito, non sia giusto che il danneggiato (o i suoi successori) resti a mani vuote; credo che un'indennità gli sia dovuta, perchè ritengo giusta la teoria del rischio professionale. Ritengo che l'industria debba pagar le sue vittime, come paga il salario degli operai che intendono alla produzione, che sono parte integrante della produzione. E, quando dico *industria*, dico *industriale*: perchè non so personificare altrimenti che nel suo capo la industria che è da esso esercitata. E qui, io ho un piccolo fatto personale col mio amico Bonacci.

Dissi alla Camera, che questo onere sarà, poi, pagato praticamente dall'operaio o dal padrone, a seconda delle industrie che concedono margine al padrone, oppur no. (*Interruzioni dell'onorevole Bonacci*).

Tanto meglio. Perchè non ero presente; ma mi fu detto che Ella ne avesse tratto argomentazione diversa.

Ora, il mio concetto è molto semplice.

Voi potrete far leggi finchè vorrete; ma non riuscirete mai ad alterare le leggi naturali che determinano il prezzo del lavoro.

Ma mettiamo da parte questo. Or dunque io professo la tesi che, nel caso fortuito, la indennità debba esser pagata; viceversa, professo un'altra tesi che, per quanto io sia parte interessata, credo equa. Non è giusto, praticamente, che, un capo d'industria, il quale si trova avere ai suoi ordini magari delle migliaia di operai, suddivisi in vari stabilimenti, con tutto un personale direttivo numeroso che egli non può conoscere a fondo, che un capo d'industria che ha ben altre preoccupazioni per la testa, e non può badare a tutti i dettagli degli ingranaggi, delle caldaie o delle valvole, e che deve, per forza, affidare questi ad un personale che egli deve ritenere idoneo, non è giusto che questo capo d'industria si trovi, da un momento all'altro, sotto l'incubo di responsabilità illimitate, indeterminate, nei loro effetti, per fatti dei quali, assolutamente, eticamente, non può esser ritenuto colpevole.

Ora il risultato pratico al quale mi conducono queste considerazioni è molto semplice. Da una parte, mettiamo a carico dell'industriale, del capo, l'indennità nel caso fortuito; dall'altra, determiniamo in limiti precisi, e che impediscano quindi ad essa conseguenze illimitate, la responsabilità che al capo dell'industria può venire per colpa di terzi.

Quanto alle responsabilità per colpe dirette che il diritto comune sancisce, manteniamole intatte.

Se una disgrazia avviene per colpa del capo d'industria, in modo che questo capo ne sia penalmente responsabile, sia condannato lui, non i suoi subalterni. Io sono perfettamente del parere dell'onorevole Sonnino, che resti integro il diritto comune, che resti integra a suo carico tutta l'indennità, tutto il compenso dovuto, da liquidarsi caso per caso dal magistrato.

Si carichino perciò sull'industriale le indennità per il caso fortuito; ma siano limitate appunto a queste indennità le sue responsabilità, quando vi è la colpa dei terzi, quella dei suoi subalterni.

E sempre in omaggio a questo principio; se l'infortunio avviene per colpa di un *contre-maître*, d'un direttore non idoneo, e scientemente scelto tale dal capo industria che lo sapeva non idoneo all'ufficio suo, allora sarà an-

che il capo condannato penalmente, e la sua responsabilità sarà intera; che se un capo d'industria ha scelto il suo personale dipendente, secondo le rette norme dell'industria, lo ha scelto cercando d'assumere le opportune informazioni, che questo capo si trovi responsabile all'infinito perchè questo suo dipendente commette un dolo, una colpa, questo praticamente non è equo nè giusto.

In questo senso io avevo formulato un'aggiunta all'articolo 10. Non l'ho presentata, e la presento adesso unicamente perchè resti nel processo verbale. Non l'ho presentata perchè non mi sono dato la pena di raccogliere le dieci firme necessarie, e poi perchè ho sentito che all'ultimo momento si è già concordato un emendamento diverso accettato dal Governo.

L'aggiunta mia sarebbe la seguente:

« Il pagamento dell'indennità esonera dalle responsabilità civili derivanti dal diritto comune, colui a carico del quale non sia intervenuta condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato. »

Se vi è una condanna penale a carico dal capo, che sia responsabile fino all'ultimo; se non è colpevole la sua responsabilità sia limitata nei termini sanciti dalla legge presente.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Nocito, che, ripeto, si dice accettato dal Governo, confesso che dopo lo svolgimento che ne ha fatto l'autore, non lo posso più accettare perchè per la colpa grave stabilisce il doppio dell'indennità e per la colpa lieve non c'è il doppio dell'indennità e per il dolo non determina nulla.

Ora io comincio a dire: qual'è la distinzione giuridica fra colpa grave e colpa lieve? Questo il Codice non lo dice. Questo voi lasciate ancora all'arbitrio del magistrato. Il risultato ultimo di questo emendamento sarà questo: che si cercherà di provare il dolo a tutti i costi per poter avere il diritto di pretendere un'indennità illimitata. Non riuscendo a provare il dolo, si tenterà di provare la colpa grave, e quindi quel fine di pacificazione al quale mira la presente legge non si otterrà mai. Se anche il fondamento del dolo non esisterà affatto, se si avrà la convinzione che a provare la colpa grave è impossibile arrivare, si cercherà in ogni modo d'impiantare un processo, di promuovere un'azione per dolo o per

colpa grave, per venire poi a transazioni col capo dell'industria.

Quindi coll'emendamento dell'onorevole Nocito continueranno a sussistere quegli inconvenienti che io ho deplorato.

Conchiudo quindi insistendo sempre nel concetto che o si fa una legge di semplificazione e di pacificazione o è inutile farla. Il mio è un concetto logico: esso separa la responsabilità che viene per fatto dei terzi, e la tratta diversamente da quella che viene per fatto proprio. Altri concetti espressi non sono che una transazione, che, secondo me, non avrà praticamente i risultati che se ne sperano.

E con ciò ho finito. Presento il mio emendamento, forse ne verranno fuori altri, perchè siamo ancora nel pieno della discussione e la Commissione dovrà esaminare tutti questi emendamenti.

Una sola parola ed ho finito.

Io credo che dopo quattordici anni una legge di questo genere bisogna ben farla, è un giuoco questo che dura da troppo tempo. Ma credo ancora che bisogna pensare a farla bene, perchè se si dovesse fare una legge cattiva, difficile riuscirebbe poi l'emendarla, inquantochè dopo create certe consuetudini sarebbe difficile di toglierle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Incomincerò dal dire al mio amico Prinetti che se si potessero fare leggi perfette, si potrebbe abolire il Parlamento ed il potere legislativo, perchè anche le leggi vecchie perfette avrebbero già anticipatamente provveduto a tutte le necessità future della vita pubblica.

Ma sventuratamente non è così. La Società è in continua e permanente evoluzione, per la quale ciò che oggi sembra perfetto domani diventa imperfetto; ciò che oggi pare buono, domani diventa cattivo. Ciò fa sì che il legislatore debba comprendere che vi sono alcune necessità del momento a cui bisogna provvedere, e che quand'anche non riesca a provvedere ad esse completamente, deve rassegnarsi ad accettare anche taluni inconvenienti, nella speranza non fallace che vengano più tardi riparati.

Io non sono entusiasta di questa legge, ma l'accetto, e di gran cuore, come una necessità politica del momento e, soprattutto, come una necessità sociale.

Intervengo tardi nella discussione, ma vi intervengo per pregare la Camera di voler aiutare il Governo ad uscire dalla stretta via nella quale ci troviamo ed a condurre in porto questa legge, non ostante alcuni non lievi inconvenienti che tutti rileviamo.

Due correnti d'opinioni si sono manifestate. Una dice: « Ma voi volete l'assicurazione e sta bene; ma con questo metodo di assicurazione fate offesa al diritto comune; voi venite con ciò a menomare i diritti che i Codici concedono agli operai, in caso d'infortuni per colpa grave o per dolo. » Noi questa non l'accettiamo in modo assoluto, perchè vogliamo che ogni beneficio nuovo si debba cumulare con i benefici, coi vantaggi, coi diritti che il Codice consente agli operai. Questa è la teorica che è stata sostenuta, ed assai gagliardamente, da valenti oratori.

Un'altra corrente dice:

« Questa legge è intesa ad uno scopo di pacificazione. Noi intendiamo sì, che l'assicurazione debba esser fatta a beneficio degli operai, per garantirli dai rischi, direi quasi, professionali; ma noi intendiamo con ciò che siano eliminate le ragioni di urti e di conflitti con gli industriali: quindi intendiamo che la responsabilità degli industriali, debba essere limitata esclusivamente al caso che vi sia dolo o quando vi sia offesa ai regolamenti di sicurezza. »

Queste sono le due correnti che si sono manifestate. Io avrò forse malamente espone le idee che sono state svolte in quest'Assemblea, ma il vostro senno supplirà alla deficienza delle mie parole, ed ognuno intenderà, meglio che io non abbia detto, quali siano le due tendenze che si sono in questa discussione manifestate, e che hanno vivamente lottato fra loro.

Bisogna venire ad un componimento e ad una transazione. Ora il primo a far cenno di questo componimento, di questa transazione, è stato il mio amico onorevole Bonacci, il quale ha sostenuto che nei casi di colpa grave bisogna cumulare l'indennità stabilita acquisita coll'assicurazione e l'indennità dovuta pel fatto della responsabilità propria dell'industriale o del colpevole.

Io credo che la Camera farebbe bene ad accogliere il sistema dell'onorevole Bonacci (*Bene!*) che è stato ora sostenuto dall'onorevole Nocito, perchè credo che, malgrado tutti gl'inconvenienti ai quali si è accennato, sia

questo il miglior sistema: il transigere è spesso, purtroppo, necessario nella vita pubblica.

Io, quindi, dichiaro francamente che accetto l'emendamento dell'onorevole Bonacci e quello dell'onorevole Nocito.

Certamente questo emendamento contiene una parte la quale ha meritato le critiche, dirò così, dell'onorevole Sonnino e mi pare anche dell'onorevole Prinetti, la parte cioè nella quale si liquidano le indennità anche in caso di colpa grave. Io ammetto che alcune delle osservazioni fatte siano giuste, ma prego la Camera di accettare senz'altro l'emendamento dell'onorevole Bonacci, e prego la Commissione di voler prendere in benigna considerazione l'emendamento dell'onorevole Nocito, ed ho fiducia, anzi ho fondata speranza che la Commissione vorrà accoglierlo, almeno nella sua parte sostanziale.

Non ne uscirà certo una legge perfetta; è vero; ma il peggio che possa farsi in questo momento, io credo che sia quello di non fare una legge.

Io non sono socialista, perchè credo che le dottrine socialiste siano destinate piuttosto a sconvolgere che ad ordinare la società, ma sono profondamente convinto, però, che noi abbiamo grandi doveri da compiere verso le classi operaie, verso quelle classi che si usa chiamare diseredate.

Noi abbiamo il dovere di esercitare a favor loro una giustizia, che chiamerò sociale; noi abbiamo il dovere di difenderle, di proteggerle contro qualsiasi sopruso; noi abbiamo il dovere di far sì che l'opera loro sia giustamente apprezzata e retribuita, secondo giustizia; che i rischi, che gli operai corrono, siano non soltanto sufficientemente remunerati, ma che in talune circostanze siano anche assicurati e garantiti.

Questo dovere di giustizia noi l'abbiamo e dobbiamo compierlo. Guai a quelle società borghesi, che non volessero riconoscere questo diritto degli operai e questo loro dovere! Perchè, quando noi ci astenessimo dal compiere questa giustizia sociale, verremmo a dare un incentivo potente ai disordini, e, soprattutto, verremmo a disarmare coloro che vogliono la protezione delle leggi fondamentali dello Stato.

Mi pare, quindi, che il rimandare da oggi a domani, da domani a posdomani, l'adempimento di un dovere, che tutti, dal più al meno,

riconoscono come sacro, sia cosa assai pericolosa, troppo pericolosa; poichè tende a gettare un seme di malcontento, che noi, in verità, dobbiamo in tutti i modi evitare.

Ed è perciò che io prego la Commissione di prendere in seria considerazione l'emendamento dell'onorevole Nocito, e prego vivamente la Camera di volere aiutare il Governo a condurre in porto questa legge, perchè credo che così facendo avremo fatto il bene del nostro paese.

Presidente. Darò ora facoltà di parlare a coloro, che l'hanno domandata per fatto personale.

Zavattari. Io ho domandato di parlare sull'emendamento Nocito.

Presidente. Su questo articolo Ella ha già discusso, e il regolamento non permette che si parli due volte sullo stesso argomento. Perciò non posso ora darle facoltà di parlare. Le concederò soltanto di fare una dichiarazione quando si verrà ai voti su questo articolo 10.

Procuriamo tutti di attenerci alle prescrizioni del regolamento, se vogliamo giungere alla fine di questa discussione.

Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Fusinato.

Fusinato. L'onorevole Ferri, che mi duole di non veder presente, nella seduta di venerdì pronunciò al mio indirizzo alcune parole, le quali avrebbero giustificato qualunque mia vivace interruzione, che io non feci sol perchè non volli neppure in ciò seguire i suoi metodi di discussione.

Rispondo adesso.

Ad alcune mie considerazioni affatto generiche ed impersonali con le quali io apprezzavo alcuni metodi di propaganda del partito, al quale egli appartiene, l'onorevole Ferri ha creduto di poter rispondere con apprezzamenti personali, dirò anzi personalissimi, e quasi privati; imperocchè egli, non trovando nelle condizioni di me, non latifondista come l'onorevole Quintieri (sono le sue parole), la sufficiente ragione per combattere le dottrine socialistiche, quella ragione credette di potere o di dover trovare in un mio desiderio di popolarità presso i ricchi. Ora io non trovo la parola parlamentare adeguata per apprezzare quest'opinione dell'onorevole Ferri, il quale mostra di credere che alle convinzioni politiche, o scientifiche si debbano trovare giustificazioni d'interesse individuale.

La risposta troppo personale, che dovrei dare a questa sua personale supposizione, mi condurrebbe sopra un terreno, dove il rispetto, che io debbo alla Camera, mi vieta di entrare.

L'onorevole Ferri ha altresì ripetutamente giudicato *banali* le mie parole. E sia. Ma poichè, giudizio per giudizio, il suo vale il mio, egli mi costringe a dichiarare che, se, dalla parte generale del suo discorso dell'altro giorno io dovessi giudicare il valore del socialismo scientifico italiano (il che per ventura del socialismo italiano non è), mi crederei autorizzato a constatarne l'esaurimento completo.

L'onorevole Ferri mi ha ancora accusato di non saper fare che generiche affermazioni, e quasi mi ha invitato ad una più larga discussione. Rispondo alla prima accusa, che, se l'indirizzo che ho creduto di dare al mio discorso mi ha condotto a dire francamente qual fosse il mio atteggiamento dinanzi al socialismo, non per questo io mi credevo autorizzato in quella sede a discutere la teoria del valore di Marx o la feroce legge del salario, imitando l'esempio di lui che, a proposito dell'articolo 10 di questo disegno di legge, ha creduto di poter parlare della Rivoluzione francese, del quarto stato, della libertà d'insegnamento, della posizione giuridica dei professori, della politica interna di questo Gabinetto e del Gabinetto precedente, di composti frigoriferi, ed anche d'infortuni sul lavoro (*Si ride*). Ma io gli dichiaro che nessuno più sinceramente, più vivamente di me desidera che una discussione serena, imparziale, oggettiva, possa davvero farsi, o qui o fuori; perchè sono sempre stato convinto che il maggior pericolo e la maggior forza del socialismo consista nella nebulosità delle idee, che lo guidano, cui soltanto il vento della libera discussione può disperdere.

Agnini. Domando di parlare.

Fusinato. E discuteremo allora anche quella nuova forma di socialista, che l'onorevole Ferri ha creato...

Presidente. Onorevole Fusinato, procuri di concludere!

Fusinato. Ho finito!

... quand'egli (sono sue parole) si è dichiarato socialista rivoluzionario evolucionista; una nuova forma di socialista, dico, con la quale l'onorevole Ferri può conciliare le sue

idee ardite col suo temperamento pacifico. (*Clarità — Commenti*).

Presidente. Ha domandato di parlare per fatto personale l'onorevole Campi. Vi insiste? **Campi.** Rinunzio.

Presidente. Onorevole Agnini, ha chiesto di parlare per fatto personale?

Agnini. No. Ho chiesto di parlare sull'articolo 10.

Presidente. Allora ne ha facoltà.

Agnini. Io ho domandato di parlare per brevemente appoggiare, in assenza dei firmatari, l'emendamento Berenini, Zavattari ed altri, col quale si propone di elevare a venti annualità l'indennizzo da pagarsi all'operaio, nel caso di morte o d'inabilità permanente.

L'onorevole presidente del Consiglio riconosceva testè esser precipuo dovere dello Stato di preoccuparsi delle condizioni, che la industria moderna crea alle classi lavoratrici.

La probabilità di infortuni più o meno gravi aumenta ogni giorno col perfezionarsi e l'estendersi dei mezzi meccanici di produzione, e con l'intensificazione del lavoro provocato dalla concorrenza.

E il presidente del Consiglio, riconoscendo che da tale fatto scaturisce obbligo maggiore per lo Stato di intervenire a tutela dell'incolumità personale degli operai, affermava un principio nel quale noi non possiamo non convenire. Solo ci stacciamo da lui nel modo, o, meglio, nella misura del provvedimento.

Egli raccomandava testè alla Camera la accettazione dell'emendamento Bonacci-Notico, che mi pare aumenti del doppio, il numero, che era stato proposto dapprima nel disegno di legge, delle annualità di salario da pagarsi, nel caso di morte o di inabilità permanente, all'operaio, portando a dieci il numero delle annualità stesse.

L'emendamento Berenini chiede all'opposto venti annualità; domanda, cioè, in caso di morte o di inabilità permanente, che la indennità corrisponda al salario annuo capitalizzato al saggio del cinque per cento.

Ed io insisto nel concetto espresso dall'emendamento Berenini, perchè mi pare risponda davvero ad equità.

L'onorevole Prinetti ha ricordato le condizioni dell'industria. Ha detto testè che non è giusto che un capo d'industria sia chiamato responsabile di fatti addebitabili ai dipendenti suoi; che il capo d'industria ha ben altro

da fare, che attendere alla caldaia, o agli ingranaggi delle macchine.

A parte la questione del dovere, che, anche dal punto di vista umanitario, incombe all'industriale di prevenire con opportune cautele le cause d'infortunio, e guardando la cosa unicamente dal lato materiale, vi è stato detto da diversi oratori, vi è stato eloquentemente dimostrato dagli onorevoli Bonacci e Berenini, che l'infortunio sul lavoro deve considerarsi come un rischio inerente all'industria, e che di conseguenza, ogni industriale, nella stessa guisa che computa nel preventivo delle spese di produzione l'annuo deperimento delle macchine, deve pur calcolare la percentuale da attribuire agli indennizzi pel caso di eventuali infortuni.

Non insisto su ciò, nè insisto a dimostrare la equità della misura dell'indennizzo proposta dall'onorevole Berenini e da altri colleghi, giacchè non farei che ripetere quanto fu detto.

Soltanto approfitto della facoltà di parlare, che mi è concessa, per rispondere all'onorevole Fusinato, che, nella assenza del collega Ferri...

Presidente. Onorevole Agnini, si trattava di un fatto personale; ora Ella ne crea degli altri!

Agnini. No: non ne creo degli altri! Desidero solo mettere in rilievo questa circostanza.

L'onorevole Fusinato ha concluso affermando che desidera, quanto altri, una discussione serena, imparziale, oggettiva; ed ha incolpato il collega Ferri di averlo apostrofato con parole non parlamentari.

Ma rifletta un poco l'onorevole Fusinato; crede egli che fossero parlamentari le frasi, colle quali egli pel primo attaccò il partito socialista, di cui noi ci onoriamo di far parte?

Io non ho sott'occhio il discorso, che egli pronunziò giorni sono: non potevo supporre che a distanza di quattro o cinque giorni, egli sorgesse a parlare per fatto personale. Ma io ricordo, e la Camera ricorderà certamente, alcune sue frasi.

Or, come può egli gabellare per osservazioni generiche, impersonali, le parole rivolte ai propagandisti delle dottrine socialiste da lui qualificati quali *cercatori di popolarità*? Le pare, onorevole Fusinato, che sia quella sua una semplice frase generica, una frase parlamentare?

Ritorcendo contro di lei ciò, che Ella disse

poc'anzi, alludendo alle parole di Ferri, le dirò che invano cerco nel dizionario parlamentare vocaboli atti a qualificare le sue frasi.

Presidente. Onorevole Agnini, l'onorevole Fusinato non ha rivolto attacchi a nessuno; ha parlato solamente per un fatto personale; ed il suo fatto personale era troppo giusto e legittimo dopo il discorso dell'onorevole Ferri.

Voci. Chiusura! chiusura!

Agnini. Io dico all'onorevole Fusinato che il collega Ferri non espresse che la protesta di noi tutti...

Presidente. Ma, onorevole Agnini, Ella non può ora occuparsi di quanto ha detto l'onorevole Fusinato, in risposta all'onorevole Ferri; perchè Ella non può assumersi questo compito davanti alla Camera. Se fosse presente l'onorevole Ferri...

Agnini. Mi occupo delle idee e delle dottrine, che io pure professo. L'onorevole Fusinato ha detto che, se il valore del socialismo dev'essere giudicato dalle idee esposte dal deputato Ferri ier l'altro, egli prevede lo esaurimento prossimo di questa dottrina. Egli

si consoli in tale previsione; lasci però che a mia volta mi conforti nel pensiero che, nelle teorie da lui esposte a proposito della legge che si discute, io ho trovato la conferma di ciò, che del resto è già nella nostra convinzione, che, cioè, la scienza economica individualista è proprio ridotta al lumicino.

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Non c'è bisogno di domandar la chiusura, perchè la discussione su questo articolo è esaurita, non essendovi altri oratori iscritti. Spetterebbe ora di parlare all'onorevole relatore. Ma ormai è mezzogiorno.

Il seguito di questa discussione è quindi rimandato al giorno che verrà stabilito nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11. 55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.